

applicazione dell'altro Nostro decreto n. 87 del 25 gennaio 1923.

Art. 11.

Sarà compilato un elenco distinto per provincie dei supplenti in missione licenziati dall'amministrazione senza loro demerito e tale elenco verrà pubblicato nel *Bollettino Ufficiale* del Ministero delle poste e dei telegrafi.

Fino a cinque anni dalla data di detta pubblicazione i titolari delle ricevitorie sono tenuti a prescegliere i supplenti di cui avessero bisogno tra quelli compresi nell'elenco anzidetto.

Tale obbligo non sussiste qualora il titolare della ricevitoria nomini come propri supplenti il coniuge, il padre, la madre, i figli, i fratelli e le sorelle.

Art. 12.

E' abrogata ogni disposizione contraria al presente decreto, il quale avrà effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 giugno 1923.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI - COLONNA DI CESARÒ - DE' STEFANI.
- OVIGLIO.

Visto, il Guardasigilli: OVIGLIO.

REGIO DECRETO 13 maggio 1923, n. 1535.

Tabella degli abitati da consolidare ed altra degli abitati da trasferire a cura e spese dello Stato, ai termini della legge 9 luglio 1908, n. 445 (Titolo IV) e dell'art. 4 del decreto Luogotenenziale 27 giugno 1915, n. 1081.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti i decreti Luogotenenziali 30 giugno 1918, n. 1019, e 13 aprile 1919, n. 568;

Intesa la Commissione tecnica incaricata di fare proposte a norma e agli effetti dei due citati decreti Luogotenenziali;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono approvate, a norma dell'art. 1 del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, e degli articoli 4 e 5 del decreto Luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 568, le annesso tabelle A e B viste, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, degli abitati da aggiungere, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445 (titolo IV), a quelli indicati nelle tabelle D e E allegate alla legge 9 luglio 1908 predetta.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 maggio 1923.

VITTORIO EMANUELE

CARNAZZA.

Visto, il Guardasigilli: OVIGLIO.

TABELLA A.

Consolidamento abitati.

Abitati che si aggiungono a quelli indicati nella tabella D allegata alla legge 9 luglio 1908, n. 445 (consolidamento di frane minaccianti abitati nelle Provincie del Regno, escluse quelle di Basilicata e di Calabria).

In provincia di Firenze: Cutigliano.

In provincia di Roma: Montefiascone, S. Gregorio di Sassola; Roccalvecce, per la frazione Sipicciano.

TABELLA B.

Abitati che si aggiungono a quelli indicati nella tabella E allegata alla legge 9 luglio 1908, n. 445 (trasferimento di abitati).

In provincia di Reggio Emilia: Villaminazzo, per le frazioni di Roncapanisio, Febbio, Rivarotonda e Cà Stantini.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re!

Il Ministro dei lavori pubblici
CARNAZZA.

REGIO DECRETO 14 giugno 1923, n. 1537.

Emissione di buoni di cassa di nichelio puro da lire due.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 17 febbraio 1921, n. 141;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' autorizzata la fabbricazione e la emissione di buoni di cassa di nichelio puro da lire due per l'ammontare consentito dalla legge 17 febbraio 1921, n. 141, e dal R. decreto-legge 21 gennaio 1923, n. 215.

Art. 2.

Le norme per la sostituzione dei buoni di cassa cartacei da lire due coi buoni di cassa di nichelio puro di egual valore, saranno fissate con decreto del Ministro delle finanze.

Art. 3.

Le caratteristiche dei buoni di cassa di nichelio puro da lire due, sono determinate come appresso:

Valore nominale	Lordo minimo di purezza del metallo	Peso grammi	Tolleranza di peso in più, in meno	Diametro millimetri	Contorno
Lire due	99 %	10	1 %	29	liscio

I buoni portano nel *diritto*:

L'effigie sovrana rivolta a destra e circolarmente la leggenda in caratteri lapidari romani:

VITTORIO EMANUELE III, RE D'ITALIA.

I buoni portano nel *rovescio*:

Un fascio littorio verticale, troncato alle due estremità dalla cornice della moneta, coll'accetta a destra.

Nel campo a sinistra la leggenda: « Buono da lire due ».

Nel campo a destra, in alto, parallelamente alla cornice le firme: P. Morbiducci - A. Motti inc. Nel centro, a fianco del taglio dell'accetta, la sigla « R » della zecca.

Art. 4.

I buoni da lire due avranno corso legale in tutto il Regno a partire dalla data che verrà stabilita con decreto Ministeriale sino al valore di lire 50 per ogni pagamento, salvo le disposizioni relative al pagamento dei dazi d'importazione.

Art. 5.

E' approvato il tipo del buono conforme alla descrizione tecnica di cui all'art. 3, del presente decreto ed agli annessi disegni, visti, d'ordine Nostro, dal Ministro delle finanze.

Le impronte, eseguite in conformità all'anzidetta descrizione tecnica, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'Archivio di Stato.

Art. 6.

La fabbricazione e l'emissione dei buoni di cassa da lire una, le cui caratteristiche furono determinate col R. decreto 15 dicembre 1921, n. 1829, sono autorizzate per l'ammontare consentito dalla legge 17 febbraio 1921, n. 141, e dal R. decreto-legge 21 gennaio 1923, n. 215.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 giugno 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI - A. DE' STEFANI.

Visto, il Guardasigilli: OVIGLIO.

REGIO DECRETO 9 luglio 1923, n. 1561.

Disposizioni relative agli ufficiali in posizione ausiliaria speciale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA.

In virtù dell'autorità conferita al Governo dalla legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Vista la legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento nel R. esercito ed il regolamento per la sua esecuzione approvato con R. decreto 21 luglio 1907, n. 626 e le loro successive modificazioni;

Viste le leggi 8 giugno 1913, n. 601 e 21 marzo 1915, n. 301 portanti modificazioni ed aggiunte alla legge sull'avanzamento nel R. esercito;

Vista la legge 18 luglio 1912, n. 806, sullo stato degli ufficiali del R. esercito e della R. marina ed il regolamento per la sua esecuzione approvato con R. decreto 18 luglio 1912, n. 867 e le loro successive modificazioni;

Vista la legge 17 ottobre 1881, n. 435 sulla posizione ausiliaria ed il R. decreto 17 ottobre 1881, n. 440 per la sua esecuzione;

Vista la legge 25 gennaio 1888, n. 5177 circa gli obblighi di servizio degli ufficiali in congedo e successive modificazioni;

Visto il testo unico sugli stipendi ed assegni fissi per il R. esercito approvato con R. decreto 14 luglio 1898, n. 380 e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari approvato con R. decreto 14 febbraio 1895, n. 70 e successive modificazioni;

Visti i Regi decreti 20 aprile 1920, n. 453 e 3 giugno 1920, n. 710 relativi alla sistemazione degli ufficiali esuberanti per riduzione di ruoli organici;

Visto il R. decreto 7 gennaio 1923, n. 12;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra di concerto con quello delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli ufficiali in posizione ausiliaria speciale avranno diritto:

a) ad una pensione provvisoria calcolata sulla media degli stipendi del biennio 1° luglio 1921 - 30 giugno 1923 in base alle seguenti aliquote per ogni anno di servizio utile alla liquidazione della pensione:

GRADO	Sopra le primo L. 4000	Sopra le rimanenti somme
Tenente e maestro direttore di banda	1/25	1/50
Capitano		1/52
Maggiore		1/55
Tenente colonnello		1/60
Colonnello		
Ufficiali generali		1/60

La pensione provvisoria non potrà in ogni caso superare i 9/10 di detta media. Tali 9/10 sono da computare per intero sino alla somma di L. 12,000. Qualora i 9/10 superino tale somma, la parte eccedente sarà calcolata per metà;

b) alla indennità annua di posizione ausiliaria di cui all'articolo 8 del testo unico delle leggi sugli stipendi ed assegni fissi del R. esercito con le seguenti modalità per gli ufficiali generali:

ai generali di brigata sarà corrisposta l'indennità annua stabilita per i maggiori generali;

ai generali di divisione, che hanno comandato almeno per un anno la divisione o coperto cariche equivalenti, sarà corrisposta la indennità annua stabilita per i tenenti generali;

ai generali di corpo d'armata sarà corrisposta l'indennità di cui all'articolo 9 del citato testo unico quando abbiano comandato per un anno almeno un corpo di armata o tenuto cariche corrispondenti;

ai comandanti titolari di armata alla data 4 novembre 1918 sarà concessa una indennità pari ad una volta e mezzo quella spettante ai generali comandanti di corpo d'armata;

c) ad una indennità annuale di tante volte L. 40 quanti sono i mesi effettivamente trascorsi in comandi, reparti e servizi appartenenti all'Esercito operante e presso i quali spettassero di diritto le indennità di guerra non ridotte di cui ai decreti Luogotenenziali 23 maggio 1915, n. 667, 22 agosto 1915, n. 1274, 4 gennaio 1917, n. 6 e decreto Ministeriale 7 settembre 1917 e di tante volte L. 20 quanti sono i mesi trascorsi in comandi, reparti o servizi appartenenti all'Esercito operante presso i quali non spettassero le predette indennità di guerra non ridotte. Agli effetti delle disposizioni contenute nel presente comma i mesi trascorsi in Libia sono considerati trascorsi nell'Esercito operante in reparti non aventi diritto all'indennità di guerra.

Il periodo di tempo da computarsi agli effetti del precedente comma è limitato tra il 24 maggio 1915 ed il 30 novembre 1918;

d) ad una indennità per una volta tanto pari a 4 mesi della media degli stipendi di cui alla lettera a).

Agli ufficiali che verrebbero a compiere i limiti di età, fissati per il loro grado, entro sei mesi dalla data del collocamento in posizione ausiliaria speciale, verrà corrisposta una indennità pari alla metà di quella indicata nel precedente comma.

Art. 2.

Per gli ufficiali collocati in posizione ausiliaria speciale anteriormente al 1° luglio 1923, sia la pensione provvisoria sia l'indennità per una volta tanto di cui al precedente articolo saranno calcolate sulla media biennale degli stipendi che gli ufficiali stessi avrebbero percepito se fossero rimasti in servizio, nello stesso grado che rivestivano all'atto del collocamento in posizione ausiliaria speciale, fino a 30 giugno 1923.